

	N. 173.719 di Repertorio	N. 34.236 di Raccolta
	<u>VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI FONDATORI</u>	
	della Fondazione "BI-ELLEZZA" , con sede in Biella (BI).	
	Stipulato per Atto Pubblico Notarile Informatico, che verrà	
	conservato a norma presso la struttura predisposta e gestita	
	dal Consiglio Nazionale del Notariato ex art. 6, comma 5,	
	D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con L. 17 dicembre	
	2012, n. 221.	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 5 (cinque) del mese	
	di novembre, in Biella, via Lamarmora, n. 21, nel mio	
	Studio, alle ore 9:25.	
	Io sottoscritto, dottor Massimo GHIRLANDA, Notaio in Biella,	
	iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Biella	
	e Ivrea, provvedo alla redazione nei termini che seguono del	
	verbale della riunione dell'Assemblea dei Fondatori della	
	"FONDAZIONE BI-ELLEZZA" , come infra generalizzata, convocato	
	in questo luogo, alle ore 11:00 del 4 (quattro) novembre	
	2021 (duemilaventuno), così descrivendo gli eventi cui ho	
	assistito.	
	"Alle ore undici del giorno 4 (quattro) novembre 2021	
	(duemilaventuno), si riunisce in Biella (BI), Via Lamarmora,	
	n. 21, in un locale del mio Studio, l'Assemblea dei	
	Fondatori della "FONDAZIONE BI-ELLEZZA" , con sede in Biella	
	(BI), Via Seminari, n. 1 (codice fiscale: 90072880025),	

	legalmente riconosciuta con Decreto del Presidente della	
	Regione Piemonte in data 7 maggio 2020 (d'ora innanzi, la	
	Fondazione), convocata secondo le modalità previste dallo	
	statuto, in questo luogo, per le ore undici del 4 novembre	
	2021, al fine di discutere e deliberare sul seguente	
	ORDINE DEL GIORNO:	
	"- Modifica dell'articolo 6 dello statuto;	
	- Recepimento del riconoscimento di "EZFO S.r.l." quale	
	Fondatore Originario in luogo di "ERMENEGILDO ZEGNA	
	HOLDITALIA - S.p.A."	
	L'Assemblea dei Fondatori è presieduta, ai sensi	
	dell'articolo 13 del vigente statuto della Fondazione, dal	
	Presidente della Fondazione e legale rappresentante, dott.	
	Paolo ZEGNA DI MONTE RUBELLO, nato a Torino (TO) il giorno	
	12 settembre 1956 e residente in Milano (MI), Via Pietro	
	Verri, n. 1, codice fiscale: ZGN PLA 56P12 L219E, cittadino	
	italiano, il quale, collegato in videoconferenza, invita me	
	Notaio a procedere alla redazione del verbale della seduta	
	stessa ed alle formalità che ne conseguono.	
	Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto	
	segue.	
	Il Presidente accerta e mi chiede di far constare da verbale	
	che:	
	- sono presenti tutti i Fondatori Originari, collegati in	
	videoconferenza, e precisamente:	

	a) la società "ERMENEGILDO ZEGNA HOLDITALIA - S.p.A.", con	
	sede in Valdilana (BI), in persona del Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, dott.	
	Paolo ZEGNA DI MONTE RUBELLO;	
	b) la società "BANCA SELLA - S.p.A.", con sede in Biella	
	(BI), in persona del Vice Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione e legale rappresentante, dott. Attilio VIOLA;	
	c) la società "BANCA PATRIMONI SELLA & C. S.p.A.", con sede	
	in Torino (TO), in persona dell'Amministratore, dott.	
	Attilio VIOLA, munito di delega;	
	d) la "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA", con sede in	
	Biella (BI), in persona del Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione e legale rappresentante, dott. Franco	
	FERRARIS;	
	- dei Sostenitori Onorari hanno giustificato l'assenza,	
	dichiarandosi informati e favorevoli alle proposte:	
	a) il Maestro Michelangelo Oliviero PISTOLETTO;	
	b) la "FONDAZIONE PISTOLETTO - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA	
	DI UTILITA' SOCIALE" (abbreviabile in "FONDAZIONE PISTOLETTO	
	- ONLUS"), in persona dell'Amministratore Delegato e legale	
	rappresentante, dott. Paolo NALDINI;	
	c) il sig. Massimo GILETTI;	
	- è assente l'"AMMINISTRAZIONE DEL SANTUARIO DI OROPA";	
	- del Consiglio di Amministrazione, è presente, in	
	videoconferenza, oltre al Presidente, il dott. Franco	

	FERRARIS e assistono, senza diritto di voto, collegati in	
	videoconferenza, il dott. Emanuele PANZA, il dott. Marco	
	PLONER e il dott. Lincoln GERMANETTI;	
	- hanno giustificato l'assenza gli amministratori, dott.	
	Maurizio SELLA e dott. Paolo NALDINI;	
	- è presente, in questo luogo, il Sindaco, dott.ssa Federica	
	CASALVOLONE;	
	- è presente, collegato in videoconferenza, in qualità di	
	ospite, su invito del Presidente e con il consenso degli	
	intervenuti, il rag. Gabriele SEIRA quale Amministratore	
	Unico e legale rappresentante della società "EZFO S.R.L.".	
	Il Presidente provvede a verificare il regolare	
	funzionamento dell'impianto che permette la videoconferenza	
	con i luoghi in cui si trovano le persone così collegate ed	
	accerta che tutti sono in grado di percepire gli eventi,	
	partecipare al dibattito ed esprimere il voto	
	simultaneamente, e che quindi ricorrono tutte le condizioni	
	di cui all'articolo 13 del vigente statuto della Fondazione.	
	Indi, il Presidente chiede ai presenti se alcuno di loro	
	intenda sollevare eccezioni sulla regolarità delle procedure	
	di convocazione e di costituzione di questa seduta. Tutti	
	gli intervenuti accettano la discussione dell'Ordine del	
	Giorno, e riconoscono regolarmente espletate le formalità di	
	convocazione della riunione.	
	Il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea	

	dei Fondatori, a norma di legge e del vigente statuto della	
	Fondazione.	
	Passando alla trattazione del primo argomento all'Ordine del	
	Giorno, il Presidente propone la modifica dell'articolo 6	
	dello statuto della Fondazione tendente a consentire ai	
	Fondatori Originari, con il consenso dell'Assemblea dei	
	Fondatori, di sostituire a sé altro soggetto che, per	
	vocazione, per tradizione familiare per capacità e per	
	specifico riferimento all'azionariato originario del	
	Fondatore Originario, sia indicato per assumere la qualifica	
	in suo luogo, condividendo i valori, le finalità e	
	l'attività tanto del Fondatore Originario, quanto della	
	Fondazione.	
	Egli rileva, in particolare, come l'approvazione di questa	
	modifica statutaria permetterebbe a "ERMENEGILDO ZEGNA	
	HOLDITALIA - S.p.A." di chiedere la propria sostituzione con	
	"EZFO S.R.L.", costituita per effetto della scissione dello	
	stesso Fondatore Originario, efficace dal primo novembre	
	2021 (duemilaventuno). Il Presidente dà la parola al rag.	
	Gabriele Seira, Amministratore Unico di "EZFO S.R.L.", il	
	quale interviene precisando che l'operazione di scissione,	
	cui ha fatto riferimento il Presidente, è stata suggerita	
	quale conseguenza di una serie di operazioni societarie che	
	hanno interessato "ERMENEGILDO ZEGNA HOLDITALIA - S.p.A.",	
	che ha deliberato il trasferimento della propria sede legale	

	nei Paesi Bassi, in vista della sua quotazione sul mercato	
	azionario di New York. Questa scelta consiglia di far	
	assumere la posizione di Fondatore Originario a "EZFO	
	S.R.L.", il cui capitale sociale è interamente riferibile ai	
	membri della famiglia Zegna di Monterubello e, quindi, al di	
	là delle vicende societarie che possano interessare le	
	società del Gruppo, si afferma la volontà della famiglia	
	proprietaria di partecipare direttamente e con forza al	
	programma culturale che ha ispirato la costituzione della	
	Fondazione. Il rag. Gabriele Seira conclude il suo	
	intervento evidenziando come "EZFO S.R.L." sia oggi unico	
	socio delle società cui fanno riferimento le attività di	
	sviluppo e promozione turistica e di tutela del territorio	
	biellese tradizionalmente perseguite dal Gruppo Zegna.	
	Riprende la parola il Presidente che dà lettura del testo	
	dell'articolo 6 che si propone venga adottato.	
	Si apre a questo punto il dibattito.	
	Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente apre le	
	operazioni di voto alle ore undici e venti minuti.	
	Il Presidente invita gli aventi diritto a manifestare il	
	proprio voto e, ultimate le operazioni relative, così ne	
	proclama l'esito:	
	"L'Assemblea dei Fondatori della "Fondazione BI-ELLEZZA",	
	con il voto favorevole di tutti i Fondatori Originari,	
	espresso per dichiarazione verbale, e senza astensioni né	

	voti contrari;	
	delibera:	
	1) di approvare la proposta del Presidente tendente a	
	consentire che un Fondatore Originario possa essere	
	sostituito in tale ruolo dall'Assemblea dei Fondatori, senza	
	soluzione di continuità, da un soggetto interno al Gruppo di	
	appartenenza che, per vocazione, per tradizione familiare	
	per capacità e per specifico riferimento all'azionariato	
	originario del Fondatore Originario, sia indicato per	
	assumere la qualifica in suo luogo, condividendo i valori,	
	le finalità e l'attività tanto del Fondatore Originario,	
	quanto della Fondazione, previa verifica delle	
	caratteristiche del soggetto indicato, e ritenuto che egli	
	possessa i requisiti necessari;	
	2) di consentire alla sostituzione del Fondatore Originario	
	"ERMENEGILDO ZEGNA HOLDITALIA - S.p.A." con "EZFO S.R.L.";	
	3) di approvare, quindi, il nuovo testo dell'articolo 6	
	dello statuto della Fondazione nei termini seguenti:	
	"Art. 6 - Fondatori e Sostenitori Onorari	
	Sono Fondatori Originari la società "ERMENEGILDO ZEGNA	
	HOLDITALIA - S.p.A.", la società "BANCA SELLA - S.p.A.", la	
	società "BANCA PATRIMONI SELLA & C. S.p.A." e la "FONDAZIONE	
	CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA" in quanto sottoscrittori	
	dell'atto costitutivo della Fondazione.	
	Sono, invece, Fondatori Secondari, le persone fisiche e	

	giuridiche che, successivamente alla costituzione, ed avendo	
	aderito alla Fondazione condividendone le finalità, vengono	
	riconosciuti tali con delibera dell'Assemblea dei Fondatori	
	assunta con il voto favorevole della metà più uno dei	
	Fondatori iscritti a libro Fondatori da 15 giorni o, in	
	assenza, indicati nell'atto costitutivo. I Fondatori	
	Secondari contribuiscono al Patrimonio con un contributo non	
	inferiore a quello annualmente determinato dall'Assemblea	
	dei Fondatori.	
	Ciascun Fondatore Secondario versa la sua quota iniziale e	
	si impegna a effettuare dei versamenti annuali alla	
	Fondazione secondo le modalità che verranno di volta in	
	volta stabilite dall'Assemblea dei Fondatori.	
	In questo statuto e in tutti gli atti della Fondazione, il	
	termine Fondatori indica i Fondatori Originari e i Fondatori	
	Secondari considerati nel loro insieme.	
	I Fondatori possono ammettere, con delibera dell'Assemblea	
	dei Fondatori assunta con il voto favorevole della metà più	
	uno dei soci Fondatori, dei Sostenitori Onorari, per	
	specifici meriti che l'Assemblea dei Fondatori individua di	
	volta in volta. I Sostenitori Onorari hanno diritto di voto	
	e eleggono un componente del Consiglio di Amministrazione.	
	L'Assemblea dei Sostenitori Onorari, competente a nominare	
	un componente del Consiglio di Amministrazione, è regolata	
	dalle norme e del presente statuto in materia di assemblea.	

	In nessun caso possono essere prese in considerazione le	
	domande che non dichiarino espressamente l'adesione piena	
	alle finalità della Fondazione.	
	Coloro che sostengono finanziariamente la Fondazione non	
	possono ottenere la restituzione delle erogazioni	
	effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio.	
	Perdono la qualità di Fondatori coloro che non ottemperano	
	agli impegni assunti.	
	L'Assemblea dei Fondatori stabilisce la procedura di	
	ammissione dei Fondatori Secondari e dei Sostenitori	
	Onorari; il Consiglio di Amministrazione provvede poi a	
	tenere ed aggiornare il Libro dei Fondatori ed il Libro dei	
	Sostenitori Onorari e ad inviare all'Amministrazione	
	competente l'elenco completo dei componenti del Consiglio di	
	amministrazione (con specificazione della "fonte" della loro	
	nomina) allegando i relativi verbali dell'assemblea dei	
	Fondatori o dei Sostenitori Onorari che li ha nominati.	
	Qualora per effetto di operazioni economiche o societarie,	
	uno dei Fondatori Originari ritenga di non poter più	
	rivestire tale posizione, ma individui all'interno del	
	Gruppo di appartenenza un soggetto che, per vocazione, per	
	tradizione familiare, per capacità e per specifico	
	riferimento all'azionariato originario del Fondatore	
	Originario, sia indicato per assumere la qualifica in suo	
	luogo, condividendo i valori, le finalità e l'attività tanto	

	del Fondatore Originario, quanto della Fondazione,	
	l'Assemblea dei Fondatori, su istanza del Fondatore	
	Originario, verificate le caratteristiche del soggetto	
	indicato, e ritenuto che egli possenga i requisiti	
	necessari, può sostituire il Fondatore Originario con il	
	nuovo soggetto che, senza soluzione di continuità, subentra	
	nella medesima posizione giuridica del Fondatore Originario,	
	assumendo senza eccezioni i diritti e gli obblighi connessi	
	alla posizione.	
	L'Assemblea dei Fondatori ha deliberato in data 4 (quattro)	
	novembre 2021 (duemilaventuno) di sostituire, in veste di	
	Fondatore Originario "ERMENEGILDO ZEGNA HOLDITALIA - S.p.A."	
	con la società "EZFO S.R.L.", ritenendo sussistenti le	
	condizioni di cui al presente statuto.".	
	Alle ore undici e trenta minuti, null'altro essendovi da	
	deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea dei	
	Fondatori.	
	Allego al presente verbale, il testo dello Statuto della	
	Fondazione aggiornato dall'odierna delibera.""	
	Io Notaio ho redatto il presente atto su supporto	
	informatico non modificabile a norma di legge utilizzando	
	mezzi elettronici; e disponendone la conservazione presso la	
	struttura predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del	
	Notariato ex art. 6, comma 5, D.L. 18 ottobre 2012 n. 179,	
	convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221.	

[illegible]

STATUTO

Art. 1 - Costituzione e Sede

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017 in materia di Terzo Settore, la **"FONDAZIONE BI-ELLEZZA"** (di seguito anche **"Fondazione"**), con sede in Biella (BI), Via Seminari, n. 1.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta alcuna modifica statutaria.

Essendo intenzione dei Fondatori che la Fondazione assuma natura di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, dal momento in cui avrà luogo l'iscrizione nel relativo registro a mente di legge, la Fondazione assumerà la denominazione **"FONDAZIONE BI-ELLEZZA - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE"**, abbreviabile in **"FONDAZIONE BI-ELLEZZA - ONLUS"**; e conserverà questa denominazione fintanto che avrà i requisiti necessari.

La Fondazione utilizzerà l'acronimo ONLUS nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

A decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore l'acronimo "ONLUS" verrà sostituito dall'acronimo "ETS" o dalla locuzione "Ente del terzo settore", i quali dovranno essere utilizzati nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Fino al suddetto termine la Fondazione agirà in conformità al Decreto Legislativo 460 del 1997, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 ed alle relative norme di attuazione.

I contenuti e la struttura della Fondazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia.

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.

La Fondazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

La Fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito del territorio biellese e della Regione Piemonte.

Art. 2 - Finalità

La Fondazione non ha scopi di lucro, è apolitica e aconfessionale.

Essa ha carattere volontario e democratico ed è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

La Fondazione esercita in via esclusiva attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 5 D. Lgs. 117/2017.

La Fondazione ha, in particolare, quale scopo principale la destinazione di un patrimonio al fine di sostenere, valorizzare ed aiutare a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio Biellese, in collaborazione o meno con le istituzioni locali, con un'attenzione particolare all'incremento della capacità attrattiva del territorio in cui opera in termini di investimenti, capitale umano particolarmente qualificato, competenze e turismo. Per tali fini la Fondazione promuoverà la formazione e attiverà il coordinamento dell'offerta di servizi e di iniziative esistenti, il coinvolgimento degli enti del terzo settore, l'aiuto ad iniziative utili al perseguimento dell'attività istituzionale della Fondazione, l'organizzazione di eventi fieristici o commerciali, la promozione e la comunicazione.

In particolare essa svolgerà quali attività istituzionali quelle relative:

- alla promozione dei benefici individuali, collettivi, sociali ed economici del Wellness Lifestyle in riferimento alla comunità biellese
- alla tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio di interesse artistico e storico;
- alla tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- all'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- agli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- al sostegno degli operatori sociali del territorio attraverso la concessione di erogazioni liberali in denaro a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 10 del D.lgs. 460/1997.

Pertanto si rileva la natura di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) della Fondazione, in quanto essa persegue, senza scopo di lucro, finalità di solidarietà sociale ai sensi dell'articolo 10, lettera a, n.ri 7, 8 e 9 del D. Lgs. 460/97, essendo scopo della Fondazione quello di promuovere e valorizzare il territorio Biellese nella sua globalità, evidenziandone il patrimonio turistico, culturale, paesaggistico, di arti e mestieri anche attraverso una cura ed attenzione particolare alla formazione nel campo dell'ospitalità, onde migliorare la qualità e la professionalità del servizio offerto ai visitatori.

È fatto espresso divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse al fine del perseguimento delle proprie finalità istituzionali, quali la partecipazione in società di scopo. Le suddette attività dovranno

comunque avere le caratteristiche di secondarietà e strumentalità e dovranno essere individuate attraverso le modalità previste dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 3 - Durata

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 - Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di Dotazione e dal Fondo di Gestione.

Il Fondo di Dotazione è costituito dal patrimonio indisponibile conferito dai Fondatori in sede di costituzione e nella misura minima prevista dalla legge .

Il Fondo di Gestione è costituito dal patrimonio disponibile conferito dai Fondatori e/o da terzi mediante ulteriori attribuzioni patrimoniali, anche a titolo di lascito ereditario o di legato.

Il Fondo di Gestione è costituito ed alimentato:

- dalle attribuzioni patrimoniali non espressamente destinate al Fondo di Dotazione;
- dalle rendite dei beni oggetto delle attribuzioni destinate al Fondo di Gestione;
- dai contributi erogati da soggetti ed enti pubblici e privati, anche in forza di convenzioni;
- dagli avanzi di gestione eventualmente derivanti dall'esercizio delle attività istituzionali.

Il patrimonio della Fondazione è esclusivamente destinato al perseguimento delle finalità istituzionali.

Per assicurare l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico del Terzo Settore, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106 e D. Lgs. 117/2017, si applica, in ogni caso, l'articolo 22, comma 4, D. Lgs. n. 117/2017, anche per quanto attiene la misura minima del patrimonio indisponibile della Fondazione, costituente il Fondo di Dotazione.

Art. 5 - Risorse per il funzionamento – Utili della gestione

Per l'adempimento ai suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- i redditi derivanti dall'impiego del patrimonio di cui al precedente art. 4;
- i contributi pubblici e privati destinati all'attuazione delle finalità statutarie e non espressamente finalizzati all'incremento del Patrimonio;
- gli utili e gli avanzi di gestione provenienti dalla sua attività.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che

per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; eventuali utili e avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6 - Fondatori e Sostenitori Onorari

Sono Fondatori Originari la società "ERMENEGILDO ZEGNA HOLDITALIA - S.p.A.", la società "BANCA SELLA - S.p.A.", la società "BANCA PATRIMONI SELLA & C. S.p.A." e la "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA" in quanto sottoscrittori dell'atto costitutivo della Fondazione.

Sono, invece, Fondatori Secondari, le persone fisiche e giuridiche che, successivamente alla costituzione, ed avendo aderito alla Fondazione condividendone le finalità, vengono riconosciuti tali con delibera dell'Assemblea dei Fondatori assunta con il voto favorevole della metà più uno dei Fondatori iscritti a libro Fondatori da 15 giorni o, in assenza, indicati nell'atto costitutivo. I Fondatori Secondari contribuiscono al Patrimonio con un contributo non inferiore a quello annualmente determinato dall'Assemblea dei Fondatori.

Ciascun Fondatore Secondario versa la sua quota iniziale e si impegna a effettuare dei versamenti annuali alla Fondazione secondo le modalità che verranno di volta in volta stabilite dall'Assemblea dei Fondatori.

In questo statuto e in tutti gli atti della Fondazione, il termine Fondatori indica i Fondatori Originari e i Fondatori Secondari considerati nel loro insieme.

I Fondatori possono ammettere, con delibera dell'Assemblea dei Fondatori assunta con il voto favorevole della metà più uno dei soci Fondatori, dei Sostenitori Onorari, per specifici meriti che l'Assemblea dei Fondatori individua di volta in volta. I Sostenitori Onorari hanno diritto di voto e eleggono un componente del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei Sostenitori Onorari, competente a nominare un componente del Consiglio di Amministrazione, è regolata dalle norme e del presente statuto in materia di assemblea.

In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino espressamente l'adesione piena alle finalità della Fondazione.

Coloro che sostengono finanziariamente la Fondazione non possono ottenere la restituzione delle erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio.

Perdono la qualità di Fondatori coloro che non ottemperano agli impegni assunti.

L'Assemblea dei Fondatori stabilisce la procedura di ammissione dei Fondatori Secondari e dei Sostenitori Onorari; il Consiglio di Amministrazione provvede poi a tenere ed aggiornare il Libro dei Fondatori ed il Libro dei Sostenitori Onorari e ad inviare all'Amministrazione competente l'elenco completo dei componenti del Consiglio di amministrazione (con

specificazione della “fonte” della loro nomina) allegando i relativi verbali dell’assemblea dei Fondatori o dei Sostenitori Onorari che li ha nominati.

Qualora per effetto di operazioni economiche o societarie, uno dei Fondatori Originari ritenga di non poter più rivestire tale posizione, ma individui all'interno del Gruppo di appartenenza un soggetto che, per vocazione, per tradizione familiare per capacità e per specifico riferimento all'azionariato originario del Fondatore Originario, sia indicato per assumere la qualifica in suo luogo, condividendo i valori, le finalità e l'attività tanto del Fondatore Originario, quanto della Fondazione, l'Assemblea dei Fondatori, su istanza del Fondatore Originario, verificate le caratteristiche del soggetto indicato, e ritenuto che egli possieda i requisiti necessari, può sostituire il Fondatore Originario con il nuovo soggetto che, senza soluzione di continuità, subentra nella medesima posizione giuridica del Fondatore Originario, assumendo senza eccezioni i diritti e gli obblighi connessi alla posizione.

L'Assemblea dei Fondatori ha deliberato in data 4 (quattro) novembre 2021 (duemilaventuno) di sostituire, in veste di Fondatore Originario "ERMENEGILDO ZEGNA HOLDITALIA - S.p.A." con la società "EZFO S.R.L.", ritenendo sussistenti le condizioni di cui al presente statuto.

Art. 7 - Finanziatori

È altresì prevista la possibilità di avere dei soggetti Finanziatori (“Finanziatori”).

Tale categoria di soggetti è formata da persone fisiche e giuridiche, le quali, pur condividendo gli scopi per cui è stata costituita la Fondazione non intendono partecipare alla vita della Fondazione.

I Finanziatori si impegnano a versare (singolarmente o collettivamente) il proprio contributo concordato all’atto dell’accettazione della domanda da parte del Consiglio Di Amministrazione e ripeteranno lo stesso versamento nei due anni successivi.

Art. 8 - Doveri dei Fondatori

Tutti i componenti (Fondatori e Sostenitori Onorari) sono tenuti a rispettare i principi, i valori e le norme del presente statuto e quelle contenute nell’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti ed espresse a maggioranza qualificata. In caso di comportamento difforme dalle finalità della Fondazione e/o di gravi motivi di indegnità, il Consiglio di Amministrazione può intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo scritto, sospensione, esclusione dalla Fondazione.

Art. 9 - Esclusione e Recesso

La qualifica di Fondatore può venir meno solo nelle ipotesi eccezionali previste dalla legge.

La qualifica di Sostenitore Onorario può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto almeno sei mesi prima dello scadere dell'anno al Consiglio di Amministrazione;
- b) per decadenza e cioè per perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione dell'Assemblea dei Fondatori per accertati motivi di incompatibilità ovvero per aver gravemente contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto e degli eventuali regolamenti o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio di Amministrazione procede entro il primo mese di ogni anno alla revisione della lista dei Fondatori e dei Sostenitori Onorari; l'esclusione diviene operante dall'annotazione rispettivamente sul libro dei Fondatori e sul libro dei Sostenitori Onorari.

I componenti esclusi, receduti o che comunque abbiano cessato di appartenere alla Fondazione non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio della Fondazione e dovranno mantenere il loro impegno assunto all'atto di accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione a corrispondere le somme pattuite e già deliberate, sino al completo ottemperamento del contributo.

Art. 10 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Assemblea dei Fondatori;
- Consiglio di Amministrazione;
- Comitato Scientifico;
- Organo di Controllo e di Revisione.

Art. 11 - Assemblea dei Fondatori

All'Assemblea dei Fondatori possono partecipare tutti i soggetti iscritti da quindici giorni a libro Fondatori e i Sostenitori Onorari.

All'Assemblea dei Fondatori compete:

- l'ammissione dei Fondatori Secondari con la maggioranza indicata al precedente art. 6;
- l'ammissione dei Sostenitori Onorari con la maggioranza indicata al precedente art. 6;
- la nomina e l'eventuale sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- la nomina, tra essi, del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- la nomina dell'Organo di Controllo;
- le modifiche che si rendesse necessario apportare all'atto costitutivo e al presente statuto;
- la nomina del Revisore dei Conti;

- l'approvazione entro il mese di novembre di ogni anno del bilancio preventivo ed entro il mese di aprile di ogni anno del bilancio consuntivo;
- la responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e la promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- lo scioglimento della Fondazione;
- la delibera sull'esclusione dei Fondatori;
- la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 12 - Convocazione

L'Assemblea dei Fondatori è convocata presso la sede della Fondazione o in un altro luogo comunque in Italia, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione cui compete anche la carica di Presidente della Fondazione. L'Assemblea dei Fondatori è convocata almeno una volta all'anno.

L'Assemblea dei Fondatori è altresì convocata dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

Può essere inoltre convocata quando gliene facciano richiesta un terzo dei Fondatori con diritto di voto o un terzo dei componenti del Consiglio di amministrazione.

La convocazione fatta dal Presidente deve contenere, oltre l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e deve essere spedita per raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 8 (otto) giorni di calendario prima dell'adunanza all'indirizzo, numero di telefax ricevente o indirizzo di posta elettronica comunicati alla Fondazione con mezzi comprovanti il ricevimento e dalla stessa acquisiti agli atti.

In mancanza delle formalità suddette, le deliberazioni si reputano regolarmente assunte quando tutti gli aventi diritto sono presenti e quando tutti gli Amministratori ed i componenti dell'Organo di Controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento con dichiarazioni scritte da conservarsi agli atti della Fondazione.

Art. 13 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea dei Fondatori è legalmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà degli aventi diritto.

In seconda convocazione l'Assemblea è legalmente costituita qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente della Fondazione o da chi ne fa le veci.

Il Presidente sottoscrive i verbali con il Segretario dell'adunanza che può essere nominato anche in persona estranea agli Organi della Fondazione.

Le deliberazioni sono prese con voto palese a maggioranza dei presenti o rappresentati salvo quanto espressamente previsto dalle applicabili disposizioni di legge.

In caso di parità di voti, la votazione avrà esito negativo e si intenderà respinta la proposta oggetto della votazione stessa.

Le votazioni che abbiano ad oggetto persone si svolgono a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, all'unanimità, decida altra forma di votazione.

Ogni avente diritto può farsi rappresentare da altro avente diritto (Fondatore o Onorario) con delega scritta.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 14 - Composizione, convocazione e compiti del Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è diretta ed amministrata da un Consiglio di Amministrazione che è composto da 3 (tre) a 11 (undici) componenti, nominati come da presente Statuto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea dei Fondatori ed assume la carica di Presidente della Fondazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, le sue funzioni sono svolte dal più anziano dei Consiglieri in carica.

Il Presidente della fondazione può comunque essere rieletto al termine del suo mandato anche più volte.

Gli amministratori restano in carica per tre anni e cessano dalla carica con l'approvazione del Bilancio consuntivo del terzo esercizio e possono essere riconfermati anche più volte.

Le eventuali dimissioni di uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominato dai Fondatori non comporta lo scioglimento di tutto il Consiglio. Il dimissionario deve essere sostituito con decisione dell'Assemblea dei Fondatori.

Se viene a mancare la maggioranza degli Amministratori ovvero se viene a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati secondo quanto previsto al primo comma del presente articolo, decade l'intero Consiglio e si deve procedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli riservati all'Assemblea dei Fondatori.

Esso pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nomina i componenti del Comitato Scientifico;
- nomina, occorrendo, un direttore generale;
- approva la partecipazione di "invitati" alle riunioni del Comitato Scientifico;
- cura la gestione e lo sviluppo delle attività istituzionali della Fondazione avvalendosi anche dei pareri del Comitato Scientifico;
- approva i programmi elaborati dal Comitato Scientifico;
- predispone, entro il mese di marzo di ogni anno, il Progetto di Bilancio consuntivo per l'esercizio precedente, corredato della relazione annuale sulle attività della Fondazione e lo trasmette all'Organo di Controllo;
- predispone entro il mese di ottobre di ogni anno il progetto di Bilancio preventivo per l'esercizio successivo, corredato dalla relazione programmatica delle attività, e lo trasmette all'Organo di Controllo;
- approva i regolamenti interni aventi funzione meramente regolamentare inerenti l'attività istituzionale della Fondazione;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili;
- delibera sugli investimenti del patrimonio della Fondazione, sulla destinazione dei suoi redditi e decide ogni iniziativa intesa a perseguire gli scopi della Fondazione;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altre entità o privati, nazionali ed internazionali;

- delibera l'istituzione di contabilità separate per le imprese strumentali direttamente esercitate.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno la metà più uno dei Consiglieri e comunque dovrà riunirsi almeno una volta all'anno.

La convocazione del Consiglio deve essere inviata, con l'ordine del giorno e il luogo e la data della convocazione, entro 5 (cinque) giorni di calendario dalla riunione e con qualsiasi mezzo o modalità, purché siano idonei a dare atto dell'avvenuta ricezione. Il preavviso può essere ridotto ad un giorno in caso di urgenza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando è presente la metà più uno dei consiglieri e le delibere sono assunte a maggioranza.

È ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

Art. 15 - Comitato Scientifico

La Fondazione potrà essere dotata di un Comitato Scientifico che avrà la facoltà e l'onere di preparare, esaminare, proporre e selezionare, insieme al Consiglio di Amministrazione, i progetti che potranno essere meritevoli dell'aiuto finanziario e operativo della Fondazione (il "Comitato Scientifico").

Il Comitato Scientifico è costituito su nomina del Consiglio di Amministrazione e, ad ogni inizio anno, confermato o modificato nei suoi componenti, dal medesimo organo amministrativo, in base ai progetti che saranno oggetto dell'attività dell'anno ad iniziare.

Il Comitato Scientifico potrà essere composto di un massimo di 10 componenti, rieleggibili.

I componenti del Comitato scientifico dovranno avere i medesimi requisiti di onorabilità degli Amministratori ed avere idonee competenze tecniche o scientifiche in relazioni agli scopi della Fondazione.

È prevista la possibilità che partecipino alle sue riunioni delle persone con la qualifica di "invitati", previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - Presidente

Al Presidente della Fondazione, che coincide con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, spetta la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, i poteri di firma di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e il potere

di agire e resistere avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente, in caso d'urgenza, adotta ogni provvedimento necessario, riferendo al Consiglio di Amministrazione alla prima riunione successiva.

Su parere conforme del Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organo di Controllo, il Presidente può delegare alcuni dei suoi poteri e corrispondentemente la rappresentanza legale della Fondazione ad altri Amministratori ed a terzi mediante rilascio di idonee procure.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Fondatori e il Consiglio di Amministrazione, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art. 17 - Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, ha facoltà di nominare un Direttore Generale.

Il Direttore Generale, collaborando con il Consiglio di Amministrazione:

- coordina e dirige le attività della Fondazione;
- dirige ed amministra il personale dipendente;
- dà attuazione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- svolge tutti i compiti e le funzioni che gli sono delegati dal Consiglio.

Il Direttore viene nominato dal Consiglio di Amministrazione; decade dalla carica alla scadenza del mandato del Consiglio che ha provveduto alla sua nomina ed è rieleggibile. Egli partecipa ai lavori del consiglio di Amministrazione senza diritto di voto ma con diritto di parola.

La retribuzione del Direttore Generale è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 - Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea dei Fondatori, ed è incaricato anche della revisione legale dei conti.

Esso può essere monocratico ed in tal caso è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro, o collegiale ed in tale ipotesi è formato da tre componenti effettivi e due supplenti, in ogni caso iscritti nel registro dei revisori.

Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2397, comma 2° del codice civile e 2399, codice civile.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 10 D. Lgs. 460/97, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste per le ONLUS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo resta in carica tre anni e cessa dalla carica con l'approvazione del Bilancio consuntivo del terzo esercizio e può essere riconfermato, anche più volte.

L'Organo di Controllo può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

La carica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nonché con ogni altro incarico conferito dalla Fondazione medesima.

Nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 o per volontà dell'Assemblea è altresì nominato l'organo di Revisione legale dei conti. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro o da una società di revisione legale e le sue attività sono regolate ai sensi di legge. La revisione legale dei conti può essere esercitata anche dall'Organo di Controllo.

La funzione di organo di controllo può essere affidata ad una società di revisione che svolge in questo caso anche l'attività di revisione legale dei conti.

Art. 19 - Emolumenti e rimborsi

I componenti degli Organi della Fondazione, nonché i Fondatori e i Sostenitori Onorari non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese documentate.

Art. 20 - Esercizi finanziari

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 21 - Bilancio Consuntivo

Entro il mese di marzo di ogni anno, il Consiglio di amministrazione approva il progetto di Bilancio consuntivo relativo al precedente esercizio, corredato della Relazione sulla gestione e lo trasmette all'Organo di Controllo.

Il Progetto di Bilancio consuntivo, con la Relazione del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di Controllo devono essere depositati presso la sede della Fondazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter esser consultati da ogni avente diritto.

In presenza di particolari esigenze, il termine di cui sopra potrà esser prorogato.

Il Bilancio consuntivo è redatto e pubblicato secondo le forme tecniche e le modalità stabilite dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 22 - Bilancio preventivo

Entro il mese di ottobre di ogni anno, il Consiglio di amministrazione approva il progetto di Bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo, corredato della relazione programmatica e lo trasmette all'Organo di Controllo.

Il Progetto di Bilancio preventivo, con la Relazione del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di Controllo devono essere depositati presso la sede della Fondazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter esser consultati da ogni avente diritto.

Detti documenti devono quindi restare depositati presso la sede della Fondazione per i successivi 30 giorni dalla loro approvazione da parte del Consiglio affinché tutti gli aventi diritto possano prenderne visione.

Art. 23 - Bilancio sociale

La Fondazione, qualora presenti ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero), dovrà redigere il bilancio sociale secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

Il Bilancio sociale, se sussistono le condizioni di redazione, viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicato nel sito internet della Fondazione.

Art. 24 - Scioglimento e devoluzione del Patrimonio

Addivenendosi per qualsiasi causa e in qualsiasi momento allo scioglimento della Fondazione, l'Assemblea dei Fondatori delibera, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Fondatori, lo scioglimento espresso e la devoluzione del patrimonio della Fondazione, nominando uno o più liquidatori.

Il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, deve essere obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Successivamente all'attuazione delle disposizioni del Decreto Legislativo n.117 /2017, in caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre organizzazioni aventi finalità di solidarietà e/o utilità sociale secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

Art. 25 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto possono essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

Art. 26 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente regolato dal presente Statuto valgono le disposizioni dettate dalla normativa vigente e in particolare dal D.Lgs. 460/97.

Dal momento in cui verrà istituito il registro unico nazionale del Terzo settore troveranno applicazioni le norme dettate dal D.Lgs. 117/2017.